

lezione

8

I diritti e le libertà della persona e del cittadino

1

Libertà «da» e diritti «di»

«Libertà» e «liberamente», sono termini ricorrenti nel testo. Sono espressamente dichiarate inviolabili la «libertà personale» (art. 13), quella di domicilio (art. 14) e quella delle comunicazioni (art. 15). È garantito il diritto di «circolare e soggiornare liberamente», di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi, nonché di emigrare (artt. 16, 35, quarto comma; 120, primo comma), di «associarsi liberamente» (art. 18), di «professare liberamente la propria fede religiosa» (art. 19), di «manifestare liberamente il proprio pensiero» (art. 21), di «associarsi liberamente in partiti» (art. 49). È assicurata la «piena libertà» delle scuole non statali (art. 53, quarto comma). Le confessioni religiose sono «egualmente libere davanti alla legge» (art. 8). Sono «libere» l'arte e la scienza, e il loro insegnamento (art. 33), l'organizzazione sindacale (art. 39), l'iniziativa economica privata (art. 41). È «libero» il voto (art. 48, secondo comma). In tutti questi casi ciò che la Costituzione si preoccupa di garantire è che individui e gruppi possano organizzarsi e agire secondo le proprie scelte senza essere soggetti a prescrizioni, vincoli o limitazioni indebite da parte delle autorità pubbliche (e, a maggior ragione, da parte di altri soggetti privati). La libertà è, per così dire, il contraltare del potere, lo limita.

Naturalmente la libertà di cui parla la Costituzione non è quella di fare, in assoluto, tutto ciò che si vuole, il che contrasterebbe con lo stesso concetto di convivenza civile. Ma essa significa, anzitutto, che l'autorità può vietare o imporre comportamenti, e, a maggior ragione, può utilizzare la forza di coercizione nei confronti delle persone, solo in nome di riconosciuti interessi di altri soggetti o della collettività, e nei limiti in cui ciò sia necessario per salvaguar-

dare tali interessi: per cui, dove non sussistono tali divieti o prescrizioni, nessuno può pretendere di imporre ad altri cosa scegliere o come agire. È ciò che la *Dichiarazione dei diritti* francese del 1789 esprimeva all'art. 4, affermando che «la libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: perciò, l'esercizio dei diritti naturali di ogni uomo non ha altri limiti se non quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti», e all'art. 5, affermando che «tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non comanda».

La differenza fra un regime costituzionale della libertà e un regime in cui questi principi non operano non è tanto quantitativa (cioè non attiene al maggiore o minor numero di vincoli esistenti rispetto alle libere scelte dei singoli), quanto qualitativa: nel regime costituzionale solo certi vincoli possono essere imposti e fatti valere, e a certe condizioni; al di fuori di ciò il singolo è «libero» e la sua libertà non può essere legalmente limitata.

Vi sono però diritti «inviolabili» della persona che non si sostanziano nell'assicurare una sfera di libertà «negativa».

Noi possiamo dire che una persona è libera se non esistono vincoli legati al suo agire: ma sappiamo bene che l'esercizio della libertà per così dire «naturale» presuppone che, in fatto, la persona sia in condizioni di potere realmente scegliere, e che queste condizioni consistono anche in presupposti di ordine materiale, come la disponibilità dei mezzi indispensabili per vivere; chi non gode di queste condizioni ad un minimo livello, non è, spesso, nemmeno molto interessato a godere delle libertà «formali» che la Costituzione gli assicura, perché non sa che farsene. Vi sono poi libertà, come quella di stampa o di circolazione, che richiedono mezzi per essere esercitate: se non si possiedono questi mezzi, la libertà resta, in questi casi, un vuoto simulacro.

È questo il tema degli «ostacoli di ordine e economico e sociale che, limitando di fatto la *libertà* e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, secondo comma). La norma della nostra Costituzione esprime con particolare efficacia un'altra idea-forza del costituzionalismo. Lo Stato, l'autorità che governa la collettività, non può limitarsi ad assicurare condizioni di libertà «formale», cioè di assenza di costrizioni legali, ma deve concretamente operare perché tutte le persone possano «di fatto» esercitare la loro libertà e perseguire il proprio «pieno sviluppo». A questo fine, da un lato, è necessario che l'autorità provveda dei mezzi, ad esempio le reti di trasporto e comunicazione necessarie perché si possa in concreto esercitare la libertà di circolazione e di comunicazione (anche le libertà possono «costare»); dall'altro lato, è necessario il riconoscimento costituzionale di altri diritti, quelli che chiamiamo in genere «sociali». Il diritto al lavoro, anzitutto, poiché di norma è svolgendo un'attività lavorativa, «secondo

le proprie possibilità e la propria scelta» (art. 4), che le persone si procurano i mezzi per un'esistenza «libera e dignitosa» (art. 36, primo comma: ecco che si riparla di libertà). E poi il diritto all'istruzione (art. 34), alla formazione professionale (artt. 35, secondo comma; 38, terzo comma), all'assistenza e alla previdenza sociale (art. 38).

È intuitivo come questi diritti si configurino diversamente da quelli di «libertà» in senso stretto di cui si è detto prima. Qui la Costituzione non vieta all'autorità di interferire con la sfera del singolo o della formazione sociale, ma *impone* ad essa di creare determinate condizioni, che rendano «effettivo» il diritto (troviamo questa espressione nell'art. 4 e nell'art. 34, quarto comma). Se, sul terreno delle libertà «negative», il principio è che si possono imporre alle persone solo i vincoli legali che siano indispensabili per tutelare altri interessi dello stesso valore, sul terreno dei diritti sociali il principio è che si devono assicurare a tutte le persone le prestazioni, i servizi, i mezzi necessari perché il diritto possa dirsi soddisfatto. Nel primo caso la Costituzione *limita* l'intervento autoritario, qui lo *richiede*.

(da V. Omidia, *La Costituzione*, il Mulino, 2004)